

STATUTO
della
FIM-CISL PROV.LE DI BRESCIA
Approvato dal II Congresso FIM CISL Brescia
Valle Camonica 23-24 febbraio 2017 -
integrato con modifiche approvate dal XVIII
Congresso Confederale –
APPROVATO dal
Consiglio Generale Territoriale
in data 29 giugno 2018



PREAMBOLO

La FIM è un sindacato pluralista e multietnico che riunisce le lavoratrici ed i lavoratori decisi a promuovere i comuni interessi e a lottare per costruire una società democratica di donne e uomini liberi e responsabili nel rispetto delle convinzioni personali, filosofiche, morali, religiose e politiche di ciascuno.

La FIM crede nel primato della persona sul lavoro, del lavoro sul capitale e si batte perché ciò si realizzi attraverso l'affermazione di diritti fondamentali:

- **il diritto al lavoro, liberamente scelto, attraverso una battaglia costante alla disoccupazione e per la piena occupazione, per la riduzione dell'orario e la redistribuzione del lavoro.**
- **Il diritto ad un salario corrispondente ai bisogni.**
- **Il diritto alla salute e a condizioni di vita, di lavoro ed ambientali che garantiscano l'integrità psico-fisica della persona.**
- **Il diritto all'assistenza ed alla previdenza attraverso un sistema di sicurezza sociale.**
- **Il diritto al libero esercizio individuale e collettivo dell'azione sindacale e dello sciopero per la legittima tutela dei propri interessi.**

La FIM è un sindacato libero, laico, di massa, solidamente legato ai lavoratori nei luoghi di lavoro e nella società, che afferma i principi della solidarietà e della nonviolenza. In questo senso si batte contro ogni forma di discriminazione, violenza e razzismo che sono antitetiche rispetto alla propria concezione della persona umana e dell'azione sociale.

La FIM-CISL distingue il ruolo proprio del sindacato rispetto a istituzioni, partiti, datori di lavoro ed altre associazioni di interesse; tale ruolo si esplica:

- **in una costante autonomia di elaborazione, di proposta e di iniziativa contrattuale.**
- **In una costante autonomia finanziaria che deve essere caratterizzata da comportamenti individuali e collettivi improntati a forti valori etici. Tali valori si concretizzano nella trasparenza degli atti dei propri aderenti ed in particolare dei propri dirigenti, nel rispetto di statuti, leggi, regolamenti, contratti e amministrando le risorse dell'Organizzazione con imparzialità, rigore e sobrietà.**

La FIM opera per garantire agli iscritti ed ai lavoratori ed agli organismi sindacali aziendali la più ampia partecipazione alla vita sindacale secondo un principio associativo che va continuamente salvaguardato.

Sul piano internazionale la FIM conferma la scelta della pace, del disarmo e dell'autodeterminazione dei Popoli, contro ogni forma di violenza, sfruttamento, subordinazione culturale ed economica. La FIM intende in tal senso sviluppare una collaborazione incisiva con i Sindacati dei lavoratori degli altri Paesi, l'adozione e la promozione di iniziative per garantire la pace ed atte a superare l'ingiusto divario tra Paesi industrializzati e paesi poveri.

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita la FIM territoriale di Brescia – Valle Camonica che assume la denominazione di Fim Cisl Brescia con sede in Via Altipiano D'Asiago n° 3 Brescia. Essa fa parte della UST – CISL territoriale, della FIM Regionale Lombardia e della Federazione Italiana Metalmeccanici, delle quali segue i principi ed attua gli scopi degli statuti nazionale e regionale.

Art. 2

Fanno parte della FIM territoriale i lavoratori metalmeccanici che aderiscono alla Federazione Italiana Metalmeccanici, attraverso sottoscrizione della delega alla quale dovranno corrispondere il versamento quota contributiva e il ritiro della tessera.

Art. 3

La FIM territoriale esplica sul piano di propria competenza, le funzioni che lo Statuto nazionale e regionale le assegna. La Federazione territoriale ha il compito, sul territorio, di attuare le linee stabilite dal Congresso e dagli organi direttivi della categoria.

In particolare risponde alla conduzione generale della politica rivendicativa, della crescita politica e organizzativa del sindacato, dei militanti e delle strutture. Inoltre:

- a) Esercita la rappresentanza dei lavoratori/lavoratrici metalmeccanici iscritti/e nel territorio e la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento nei confronti dei successivi organismi di categoria della CISL.
- b) Promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di categoria.
- c) Esercita la rappresentanza diretta della categoria, dinanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti nell'ambito territoriale.
- d) Attua le iniziative in campo organizzativo e formativo per l'aumento delle adesioni dei lavoratori/lavoratrici alla FIM.

La Federazione territoriale è l'istanza della FIM che rappresenta gli iscritti/iscritte del territorio, esercita la titolarità organizzativa e finanziaria delle risorse e dei contributi sindacali di sua competenza.

E' dovere della Federazione territoriale realizzare le proprie attività attraverso autosufficienza ed autonomia finanziaria.

Art. 4

Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, la FIM territoriale si articolerà in zone secondo le esigenze, la competenza a decidere su detta articolazione appartiene al **Consiglio Generale**. Le zone non sono strutture congressuali nei riguardi del congresso FIM territoriale.

In ogni zona in cui la FIM territoriale deciderà di articolarsi, potranno costituirsi i Collettivi di zona.

Art. 5

La FIM è pienamente autonoma da qualsiasi organizzazione e da ogni raggruppamento politico, dai quali si distingue per natura, per finalità e per metodo d'azione e rivendica costantemente la propria

indipendenza da qualsiasi influenza esterna e la piena autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai partiti.

Le sedi della sua organizzazione, sia centrale che periferiche, non possono essere in comune con quelle dei partiti o di movimenti politici.

Le sue risorse, finanziarie e materiali, non possono essere utilizzate a favore di partiti o movimenti politici, né per candidati o dirigenti degli stessi.

AMMISSIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 6

Unica condizione per l'ammissione di un lavoratore/lavoratrice alla FIM è la sua appartenenza alla categoria stessa senza discriminazione o distinzione dovuta alle idee politiche, alla fede religiosa seguita o alla sua nazionalità.

L'iscrizione alla FIM, comporta il dovere di accettare e di osservare il presente statuto e di attenersi alle delibere degli organismi ai vari livelli. Gli organi esecutivi (Segreteria e Comitato Esecutivo), possono decidere di non accogliere l'adesione di un lavoratore/lavoratrice singolo/singola o di gruppi per contrasti con i fini dell'organizzazione.

E' ammesso il ricorso al **Consiglio Generale** della FIM territoriale il quale decide in ultima istanza.

Art. 7

L'iscrizione alla FIM è volontaria e si realizza con il versamento dei contributi che si realizza di norma con la sottoscrizione della delega prevista nei contratti nazionali di lavoro e/o negli accordi aziendali ed il possesso della tessera

E' prevista l'intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione del trasferimento a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI/ISCRITTE

Art. 8

Ogni lavoratore/lavoratrice iscritto/a alla FIM ha il diritto all'esercizio delle seguenti norme fondamentali nella vita dell'organizzazione:

A) Diritti politici sulle scelte dell'Organizzazione:

1. Contribuire all'elaborazione delle decisioni del sindacato, partecipando alle riunioni sindacali.
2. Esprimere le proprie idee e le proprie valutazioni all'interno dell'Organizzazione.
3. Esprimere in occasione dell'assemblea degli iscritti il parere sulle piattaforme rivendicative e gli accordi.
4. Partecipare alla vita dell'Organizzazione ed essere costantemente e puntualmente informato/a sulle scelte e le attività della stessa.

B) Diritti politici sull'attività organizzativa:

1. Eleggere i componenti degli organismi dirigenti del sindacato.
2. Eleggere e i candidati FIM alle delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro ed essere informati/consultati sulle designazioni di spettanza della FIM negli organismi unitari stessi.

3. Assumere cariche negli organi direttivi ed esecutivi.
4. Ricorrere alle istanze superiori dell'Organizzazione e/o alla Magistratura interna qualora ne ricorrano i motivi indicati nel presente Statuto.

C) Diritti relativi ai servizi:

1. Usufruire in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi e delle opportunità promosse e/od organizzate e/o contrattate dalla FIM, dalla CISL e dai suoi enti.

Art. 9

Ogni lavoratore/lavoratrice iscritto/a alla FIM ha il dovere di:

Divulgare le idee e le scelte della FIM e concorrere alla sua crescita organizzativa.

- 1) Partecipare alle riunioni sindacali degli organismi cui appartiene e in generale al richiedere la regolare periodica convocazione degli organi.
- 2) Partecipare attivamente agli scioperi e ad ogni manifestazione sindacale decisa dagli organismi.
- 3) Versare regolarmente i contributi sindacali secondo le misure stabilite; chi non vi ottemperi decade a norma dell'art.7.
- 4) Osservare e realizzare le decisioni regolarmente adottate dagli organismi ed astenersi da comportamenti pubblici difformi e lesivi dell'immagine della FIM, salvo il diritto di manifestare il proprio dissenso, e richiederne le esplicitazioni nei deliberati, laddove di concerto con gli altri iscritti/iscritte e tramite i normali canali dell'Organizzazione, questi rappresenti almeno il 15% dei votanti nelle varie istanze del sindacato.
- 5) Mantenere comportamenti con gli altri iscritti improntati a regole di correttezza e rispetto della dignità personale.

Art. 10

La vita interna della FIM, deve essere formata secondo i principi e il metodo della democrazia partecipativa e del più ampio rapporto fra le strutture a tutti i livelli. Deve essere improntata al pluralismo delle opinioni, al rispetto e alla valorizzazione delle differenze e diversità di genere riconosciute come risorsa e ricchezza del sindacato. Ciò vincola tutte le istanze dell'Organizzazione a praticare le seguenti norme:

- a) Ogni struttura sindacale deve garantire il rispetto del diritto agli iscritti/iscritte e favorire la partecipazione con tutti gli strumenti a disposizione, segnatamente le assemblee e le attività di formazione e informazione.
- b) Ogni gruppo dirigente è responsabile del buon funzionamento degli organismi elettivi i quali vanno regolarmente convocati.
- c) Le riunioni degli organismi devono concludersi di norma con documenti finali. Le decisioni sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti l'organismo e vi sia una espressione di voto a maggioranza semplice (salvo i casi particolari statutariamente contemplati).
- d) Ogni organismo dirigente esercita le funzioni del proprio mandato in modo collegiale, distribuisce al suo interno le funzioni operative e gli incarichi di lavoro.
- e) È compito della Segreteria territoriale individuare gli operatori sentito il parere dell'Esecutivo e, in sua assenza, del **Consiglio Generale**.

- f) Ogni dirigente e/od operatore deve rispondere della propria attività all'organismo che l'ha designato e in seguito a motivato voto di sfiducia, espresso dall'organismo stesso, decade dalla carica e dalle funzioni qualora svolga attività a tempo pieno, anche prima della normale scadenza del mandato.
- g) Le segreterie a tutti i livelli, devono oltre a quanto previsto al punto b) sottoporre al voto degli organi direttivi la relazione preventiva e consultiva annuale delle attività di bilancio dell'Organizzazione.
- h) Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretario Generale e Segreteria, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di 3 mandati (12 anni).

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui all'articolo 36 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

- a) Praticare la rotazione nelle zone e nelle funzioni specifiche degli operatori a tempo pieno, indicativamente ogni quattro anni.
- b) Favorire la rotazione tra incarichi a tempo pieno nel sindacato e fabbrica, al fine di rafforzare con le esperienze acquisite nell'incarico a tempo pieno, le capacità gestionali e contrattuali delle strutture di base dell'Organizzazione.

INCOMPATIBILITA' PER CARICHE SINDACALI

Art. 11

Sono incompatibili con le cariche direttive ed esecutive sindacali il mandato parlamentare, le cariche amministrative regionali, provinciali, comunali, di circoscrizione e di quartiere comunque denominate e le relative candidature.

Sono altresì incompatibili con le cariche direttive sindacali le cariche esecutive e direttive di partiti, movimenti politici e di associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, a qualsiasi livello.

La decadenza dall'incarico è automatica con la presentazione della candidatura.

Art. 12

Non esiste incompatibilità per l'elezione di un dirigente ad altre cariche direttive. Però, chi è eletto a due cariche tra loro incompatibili, con riferimento a quanto previsto dallo Statuto regionale e nazionale, deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alle cariche successive.

In caso d'inadempimento decadrà dalle cariche alle quali fu eletto precedentemente all'ultima conferitagli.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente capitolo in materia d'incompatibilità, valgono le norme degli statuti regionale e nazionale, applicabili anche per analogia.

Art. 14

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale in enti esterni, relazioneranno periodicamente agli organi designati circa l'attività svolta: riceveranno dagli stessi le relative istruzioni, signaleranno tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale. Il mancato adempimento di tali impegni è segnalato agli organi designanti.

Art. 15

L'elezione a componente d'organi direttivi ed esecutivi territoriali di categoria, non stabilisce di per sé rapporto d'impiego con l'Organizzazione sindacale.

Qualora per un componente d'organi direttivi ed esecutivi si determinasse l'insorgere, dopo la sua elezione, di un rapporto d'impiego con l'Organizzazione sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella dell'elezione a componente d'organi direttivi ed esecutivi.

FINANZE E AMMINISTRAZIONE

Art. 16

Le entrate ordinarie della FIM territoriale, sono costituite dalla quota parte dei contributi sindacali versati dai lavoratori/lavoratrici iscritti/iscritte, nell'entità fissata dalle norme contrattuali o in loro assenza dell'esecutivo e con i riparti determinati dagli organismi dei livelli superiori

Art. 17

L'Andamento amministrativo della FIM territoriale, dovrà essere regolato dalla Segreteria in conformità alle direttive nazionali e regionali.

Il Segretario generale dovrà essere coadiuvato nell'amministrazione, da un delegato amministrativo che sarà nominato dal **Consiglio Generale** su proposta della Segreteria. La scelta del delegato amministrativo dovrà farsi preferibilmente tra i componenti eletti al Consiglio Generale della FIM territoriale.

Gli organismi territoriali di categoria provvedono autonomamente alla propria amministrazione in conformità alle direttive nazionali.

PATRIMONIO

Art. 18

Il contributi sindacali di spettanza della FIM territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquistati per la riforma organizzativa da FIM provinciali, costituiscono patrimonio che non può essere alienato. Il singoli iscritti/iscritte o gruppi d'iscritti/iscritte non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di quota in precedenza versata.

Art. 19

La FIM territoriale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario responsabile, che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria, nei limiti delle competenze e dei fini statutari.

Art. 20

Eventuali controlli di natura amministrativa e interventi di natura finanziaria disposti dalla FIM regionale e nazionale a favore della FIM territoriale, costituisce normale attività d'assistenza senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 21

Ogni anno la Segreteria predispone il bilancio preventivo e quello consultivo del precedente anno che, visti dal Collegio dei Sindaci, sono sottoposti all'esame ed approvazione del **Consiglio Generale**.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I livelli retributivi dei dirigenti ed operatori a tempo pieno, sono fissati dai livelli superiori ed approvati dall'esecutivo.

DISCIPLINA E COSTUME

Art. 22

L'aspetto fondamentale dell'unità, della forza del sindacato e del valore della democrazia sindacale è la disciplina interna all'Organizzazione, la cui gestione politica e le conseguenti decisioni di merito, sono affidate al **Consiglio Generale** Territoriale ed Esecutivo regionale e nazionale.

Sono considerati motivi necessari per l'intervento disciplinare:

Comportamento pubblico e ripetuto difforme dalle decisioni degli organismi direttivi deliberanti.

- a) Inosservanza del presente statuto e abuso dei poteri conferiti.
- b) Gestione ripetutamente irregolare e distorta delle risorse dell'Organizzazione.
- c) Atti e Comportamenti lesivi dell'immagine dell'Organizzazione.

In ogni caso, l'iscritto/iscritta e/o il dirigente interessato, ha il diritto d'essere presente alla riunione e di presentare le proprie motivazioni richiedendo anche in via preventiva, entro 30 giorni, parere di conformità al Collegio Probiviri, secondo quanto fissato dallo Statuto Nazionale (organismi di controllo e di garanzia statutaria).

In relazione alla gravità dei fatti connessi verranno adottate le sanzioni disciplinari:

- Deplorazione scritta con diffida.
- La sospensione da tre a dodici mesi con destituzione delle cariche ricoperte e mancata decorrenza della retribuzione per i dirigenti retribuiti dal sindacato negli stessi termini di durata della sospensione.
- L'espulsione dal sindacato.

Contro le decisioni del **Consiglio Generale** Territoriale o dell'Esecutivo regionale è ammesso ricorso in prima istanza al Collegio Nazionale Probiviri FIM e in seconda e definitiva istanza al Collegio Nazionale Confederale dei Probiviri CISL.

ORGANI DELLA FIM TERRITORIALE

Art. 23

Sono organismi della FIM territoriale:

- 1) il Congresso
- 2) il Consiglio Generale Territoriale
- 3) il Comitato Esecutivo
- 4) la Segreteria
- 5) il Collegio dei Sindaci

IL CONGRESSO DELLA FIM TERRITORIALE

Art. 24

Il Congresso della FIM è il massimo organo deliberante della FIM territoriale. Esso si riunisce in via ordinaria, in corrispondenza con la convocazione del Congresso Regionale, immediatamente prima di questo, salvo le convocazioni straordinarie. La convocazione del Congresso Territoriale può essere richiesta:

- a) Dal **Consiglio Generale**, a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti.
- b) Da un terzo degli iscritti/iscritte i quali firmano la richiesta. L'autenticità delle firme verrà verificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri FIM. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Art. 25

Partecipano al Congresso della FIM territoriale, gli iscritti/iscritte che sono in regola con il tesseramento ed il versamento dei contributi, secondo le norme fissate dal Consiglio Nazionale Generale.

Art. 26

Al Congresso territoriale partecipano con diritto di parola e di voto i delegati/delegate eletti nei pregressi di base dagli iscritti/iscritte alla FIM. Partecipano inoltre con il solo diritto di parola in quanto delegati/delegate, i componenti uscenti del **Consiglio Generale** Territoriale.

Art. 27

L'ordine del giorno è fissato dal **Consiglio Generale**, su proposta della segreteria e deve essere noto almeno 20 gg prima della data di convocazione. Per l'ordine dei lavori, valgono le norme del regolamento congressuale territoriale.

Art. 28

Il congresso territoriale fissa le direttive generali dell'attività della FIM in armonia con gli indirizzi regionali e nazionali, in particolare si pronuncia sulla relazione politica e finanziaria della segreteria ed elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del **Consiglio Generale**, i delegati/delegate al Congresso della UST, i delegati/delegate al Congresso della Federazione Regionale ed i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente statuto.

IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE

Art. 29

Il Consiglio Generale Territoriale è formato da n. 70 componenti di cui, come previsto dal Capitolo IV B ART. 12 del regolamento attuativo approvato in data 20 dicembre 2016:

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale i Sindaci Revisori dei Conti, composto di tre componenti effettivi e un supplente con parere consultivo e diritto di parola.

Possono candidarsi per essere eletti nel Consiglio Generale Territoriale, tutti iscritti/iscritte alla FIM tranne coloro che sono già componenti di diritto a norma del comma b) del presente articolo.

Ove, per qualsiasi ragione, si verifichi una vacanza tra i componenti del Consiglio Generale Territoriale eletti al Congresso, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto/eletta.

Quando detta lista risulta esaurita, il Consiglio Generale Territoriale, con votazione espressa a maggioranza qualificata di 2/5 dei suoi componenti, può procedere alle integrazioni sino al massimo di 1/4 degli eletti/elette nel Congresso.

Alla presenza di particolari eccezionali motivi, il Consiglio Generale Territoriale può decidere la cooptazione d'altre persone nel Consiglio Generale stesso, mediante votazione espressa a maggioranza di 2/5 dei suoi componenti.

Tuttavia non possono essere effettuate cooptazioni in numero superiore a 1/5 dei componenti eletti/elette dal Congresso.

Art. 30

Il Consiglio Generale Territoriale è l'organo deliberante della FIM territoriale tra un congresso e l'altro.

Elegge al suo interno il Segretario Generale, poi gli altri componenti della Segreteria; elegge i componenti del Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce almeno 4 volte all'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività, sulla base delle deliberazioni del Congresso e delle direttive regionali e nazionali.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria (allo scadere del quadriennio) ed in sessione straordinaria.

Esamina ed approva lo schema della relazione politica che la Segreteria sottoporrà al Congresso nonché il bilancio territoriale.

Art. 31

Il Consiglio Generale Territoriale è normalmente convocato dalla Segreteria e, straordinariamente a richiesta di $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

Art. 32

Le sedute del Consiglio Generale Territoriale sono convocate di norma con avviso di 7 giorni e sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. I componenti il Consiglio Generale Territoriale hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute. Le assenze devono essere giustificate. Dopo 4 assenze ingiustificate, la Segreteria provvede a darne comunicazione al Consiglio Generale Territoriale affinché provveda alla sostituzione. In apertura di seduta, su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale elegge un Presidente o un ufficio di presidenza che è responsabile del regolare svolgimento dei lavori.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 33

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione degli indirizzi del Consiglio Generale Territoriale. L'Esecutivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti l'Esecutivo stesso.

Il Comitato è presieduto dal Segretario Generale od in assenza, da un componente della Segreteria a ciò delegato. I componenti il Comitato Esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute. Le assenze devono essere giustificate. Per due assenze non giustificate la Segreteria provvede al richiamo comunicandone al Comitato Esecutivo; dopo quattro assenze ingiustificate, si provvede alla sostituzione.

Il Comitato Esecutivo è composto complessivamente di n. 20 componenti, come previsto dal Capitolo IV C ART.21 del regolamento attuativo approvato in data 20 dicembre 2016, eletti dal Consiglio Generale Territoriale, comprensivo dei componenti la Segreteria. Almeno $\frac{2}{3}$ del Comitato Esecutivo deve essere formato da delegati provenienti dalle fabbriche.

LA SEGRETERIA

Art. 34

La Segreteria della FIM territoriale è formata dal Segretario Generale e da massimo 3 componenti eletti dal Consiglio Generale Territoriale nella prima sessione successiva al Congresso.

Il numero dei componenti la Segreteria può comunque essere variato dal Consiglio Generale Territoriale a maggioranza di $\frac{2}{3}$.

Il Consiglio Generale Territoriale elegge in un primo tempo, con votazione segreta, il Segretario Generale; successivamente elegge gli altri componenti.

La Segreteria rappresenta la FIM territoriale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della FIM territoriale attuando le decisioni dei suoi organi deliberanti e le direttive nazionali.

Applica il trattamento economico e normativo del personale deducendolo dal Regolamento nazionale.

Predisporre la relazione per il Congresso della FIM territoriale e il bilancio da sottoporre al Consiglio Generale Territoriale a norma dell'art.30.

La rappresentanza legale spetta al Segretario Responsabile.

Art. 35

Gli Organi direttivi della categoria possono decidere l'espulsione di un iscritto/iscritta o gruppi d'iscritti/iscritte, per indegnità e/o per attività che contrasti con i fini dell'Organizzazione e/o dello Statuto.

E' ammesso ricorso in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri FIM ed in seconda definitiva istanza al Collegio Nazionale Confederale dei Probiviri CISL.

Le delibere dell'organo direttivo hanno operatività immediata.

E' facoltà della Segreteria, al verificarsi d'eventi penali nei confronti del lavoratore iscritto/iscritta, decidere la sospensione cautelativa dello stesso/a, sino alla conclusione dell'evento penale avviato nei suoi confronti.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 36

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della FIM ed adempie le sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale Territoriale con voto consultivo e diritto di parola, per mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo e risponde delle sue azioni dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è formato da TRE componenti effettivi e da UNO supplente. Esso è eletto dal Congresso.

Il Consiglio Generale nella Prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente tra i componenti effettivi del Collegio.

I Sindaci non possono far parte d'organi deliberanti dell'Organizzazione.

È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo sindacale, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazioni e/o confederali

LE STRUTTURE DI BASE

Art. 37

L'assemblea degli iscritti è un momento dell'elaborazione generale delle decisioni della FIM e di verifica delle stesse.

In particolare l'assemblea degli iscritti/iscritte definisce le proposte della FIM per le piattaforme rivendicative aziendali, indica le linee d'azione della FIM e approva le ipotesi di conclusione.

Essa va utilizzata secondo le modalità previste dal Regolamento d'Attuazione. Inoltre è riferimento per i problemi dell'Organizzazione e istanza congressuale primaria.

Le strutture di base della FIM sono costituite secondo quanto previsto dal Regolamento d'Attuazione

Art. 38

La FIM-CISL di Brescia è editrice del periodico “Nuovo Impegno Sindacale” organo d’informazione per i propri associati.

FORME DI RAPPRESENTANZA UNITARIE

Art.39

Il Consiglio di fabbrica è la struttura di base portante del Sindacato e rappresenta i lavoratori in fabbrica nel rispetto delle norme previste e dai patti in essere.

Il Consiglio di fabbrica – in stretto collegamento con l’Assemblea e nell’ambito delle linee politiche generali – è l’Organo di Direzione per le scelte rivendicative aziendali, sia nella gestione delle trattative sia dell’azione sindacale, che vanno politicamente verificate con l’insieme dell’Organizzazione.

E’ compito dei delegati della Fim Cisl territoriale e del quadro militante FIM, promuovere assieme, al sindacato Territoriale, tutte le iniziative di formazione e informazione degli iscritti, di proselitismo, del funzionamento dei Servizi Cisl, di funzionamento degli strumenti di democrazia del Sindacato, al fine di promuovere la partecipazione ed il protagonismo degli iscritti alla FIM e di tutti i lavoratori

MODIFICHE STATUTARIE

Art.40

Per la modifica del presente Statuto si applica la procedura di cui ai commi seguenti:

- Le modifiche possono essere proposte anche da singoli iscritti;
- le proposte relative devono essere inviate alla Segreteria della FIM territoriale almeno 20 giorni prima della convocazione del Congresso territoriale;
- sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso ne discute ed esprime voto il Consiglio Generale Territoriale;
- a tale scopo la Segreteria convocherà il Consiglio Generale Territoriale entro i 10 giorni precedenti il Congresso;
- delle decisioni e votazioni si daranno conto nella relazione da presentare al Congresso, esprimendo anche il parere della minoranza;
- il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art.41

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.42

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme degli statuti regionale e nazionale applicabili anche per analogia.

Art.43

Il presente Statuto entrerà in vigore appena approvato dal Congresso della FIM territoriale